

Provincia di Lecco

Ente di Gestione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
Regolamento per l'attuazione degli abbattimenti, delle catture, delle reintroduzioni e dei ripopolamenti di fauna selvatica nel Parco Naturale

Approvato con delibera della Comunità del Parco n. 21 del 4 novembre 2019

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. La l.r. 16 luglio 2007, n. 16, come modificata dalla l.r. 7 aprile 2008 n. 13 (Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del Parco regionale)

- all'art. 38 sexties dispone che l'ente gestore del parco approvi il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo;
- all'art. 38 septies dispone che nel parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone è vietato catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore, e attribuisce al regolamento del parco di stabilire le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4, della legge 394/1991.

2. Questo regolamento stabilisce le procedure e le modalità per l'attuazione degli abbattimenti, delle catture, delle reintroduzioni e dei ripopolamenti di fauna selvatica nel Parco naturale di Montevecchia e Valle del Curone, in attuazione di quanto anche disposto dall'art. 22 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (d.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2581).

Art. 2

Deroga al divieto di danneggiamento della fauna selvatica

1. L'Ente Parco può attuare direttamente o autorizzare abbattimenti, catture mirate o reintroduzione e ripopolamenti di specie e sottospecie qualora tali interventi siano volti alla conservazione dell'equilibrio ecologico e ambientale del Parco, a una migliore conservazione delle specie protette o all'espletamento di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica. In particolare tali interventi devono essere finalizzati:

- a mantenere la complessità e la biodiversità naturale anche mediante idonei interventi di contenimento, depressione o di eradicazione di specie alloctone e/o invasive;
- a riportare ecosistemi e zoocenosi al maggior grado di complessità specifica fatto salvo l'assoluto rispetto della biodiversità naturale e degli habitat autoctoni;
- a contenere gli impatti e i danni su ambienti naturali, aree agricole, terrazzamenti, boschi e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio;
- a controllare le densità di popolazioni animali ai fini della limitazione della diffusione di patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette, laddove sia scientificamente dimostrato che la riduzione delle densità sia utile e necessaria a limitare i danni arrecati dalla malattia stessa;
- ad approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie autoctone, in particolare al fine del miglioramento delle strategie di conservazione.

Art. 3

Abbattimenti

1. Nel Parco naturale possono essere concesse deroghe al divieto di danneggiamento, cattura ed uccisione di specie di fauna selvatica solo qualora l'operazione risponda ai requisiti del precedente articolo. Tali interventi possono consistere in:

- abbattimenti qualitativi, per il controllo sanitario della fauna, ovvero per l'eliminazione di singoli soggetti, ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;
- abbattimenti quantitativi, indirizzati al controllo numerico delle specie alloctone o autoctone che risultino incompa-

tibili con gli indirizzi di conservazione dell'Ente o con la conservazione della biodiversità.

2. Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente da personale incaricato o autorizzato dall'Ente Gestore, con strumenti idonei e di idonee capacità.

3. Le spoglie degli animali abbattuti nel Parco Naturale sono:

- destinate alla distruzione;
- consegnate a strutture sanitarie competenti qualora siano opportuni esami autoptici o approfondimenti di laboratorio (Università, Istituti Zooprofilattici, C.N.R.);
- assegnate a Musei riconosciuti o ad altre collezioni museali per fini didattici o di ricerca;
- assegnati a terzi se destinate al libero consumo, rimanendo a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano.

Art. 4

Catture

1. Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di cattura di specie di fauna selvatica qualora l'operazione risponda ai requisiti dell'art. 2. Tali interventi possono consistere in:

- cattura a scopo scientifico-sanitario o di ricerca scientifica;
- cattura a scopo di reintroduzione o di ripopolamento.

2. Le catture, sia a carattere scientifico-sanitario che a scopo di reintroduzione e di ripopolamento devono essere effettuate sotto la supervisione di esperti specializzati in fauna selvatica, all'uopo incaricati dall'Ente Parco; le catture possono essere effettuate con strumenti idonei da personale con idonee capacità incaricato o autorizzato dall'Ente Gestore o afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, purché autorizzato secondo le procedure all'art. 6 del presente regolamento, con obbligo di redazione di un apposito verbale e relazione ai termini delle operazioni di cattura.

3. Fatto salvo quanto al successivo comma, l'autorizzazione alla cattura non implica autorizzazione all'abbattimento, che deve essere autorizzato esplicitamente.

4. L'eventuale abbattimento di esemplari giudicati irrecuperabile, dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità di organi e apparati, a seguito dei danni subiti durante la cattura, deve essere supportato da valutazione clinica da parte di un veterinario specializzato in fauna selvatica all'uopo incaricato dall'Ente Gestore.

Art. 5

Reintroduzione e ripopolamenti

1. Nel parco naturale è vietata ogni introduzione di specie alloctone.

2. Possono essere reintrodotte specie e sottospecie di fauna selvatica solo qualora la presenza di tali entità nel territorio del Parco sia scientificamente documentata e qualora l'operazione risponda ai requisiti dell'art. 2.

3. Le reintroduzioni ed i ripopolamenti devono conformarsi a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasferimento degli animali e dal Regolamento di Polizia veterinaria, e possono essere effettuate esclusivamente in attuazione a specifico progetto predisposto dall'ente gestore e da personale:

- incaricato o autorizzato dall'Ente Gestore, con strumenti idonei e di idonee capacità;
- afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, purché autorizzato secondo le procedure all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 6

Procedure

1. Per l'esecuzione di interventi di abbattimenti, catture, reintroduzioni e ripopolamenti, così come definite nei precedenti articoli, si attua la seguente procedura:

- Il Consiglio di Gestione esprime un atto di indirizzo, per definire necessità, finalità, obiettivi e priorità di intervento;
- viene predisposto un progetto, consistente in un documento tecnico-scientifico redatto da personale specializzato incaricato dal Parco, coordinandosi con l'autorità competente per la gestione faunistica del territorio circostante il Parco, contenente:
 - le motivazioni e le giustificazioni naturalistiche, ecologiche e tecniche;

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

- l'individuazione del territorio e/o il contesto interessato dagli interventi;
 - la definizione del numero complessivo di soggetti da abbattere, catturare, spostare, ripopolare o reintrodurre;
 - la precisazione di tempi, metodi e strumenti da utilizzare per l'intervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza, limitazione delle sofferenze, limitazione dello stress di cattura e di trasporto, siano ritenuti più idonei;
 - la stima dei costi e delle eventuali entrate finanziarie;
- c) il progetto viene sottoposto a valutazione di incidenza e al parere di ISPRA;
- d) il Direttore dell'Ente Parco autorizza l'esecuzione degli interventi sulla base dei contenuti del progetto.
2. Le soppressioni eutanasiche di cui all'art. 4 comma 4 possono essere autorizzate dall'Ente in deroga agli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 7

Riferimenti alle indagini ed alle disposizioni di Regione Lombardia

1. In deroga alle procedure di cui ai precedenti articoli, l'Ente Parco può acquisire le conclusioni delle indagini effettuate da Regione Lombardia sull'area vasta per la soluzione di eventuali criticità di gestione di specie animali e può fare propri gli indirizzi o linee guida, comunque denominati, per la gestione di tali specie.